

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2025)

INDICE (vi figurano solo gli articoli in vigore al 1° gennaio 2025, eventuali articoli non più in vigore sono indicati nel testo integrale e nelle relative note)

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1	Scopo
Art. 2	Assicurati
Art. 3	Affiliazione per convenzione
Art. 4	Piano assicurativo

TITOLO II Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo Rapporto d'assicurazione

Art. 5	Assicurazione obbligatoria
Art. 6	Piano minimo LPP
Art. 7	Inizio e fine dell'assicurazione
Art. 7a	Continuazione dell'assicurazione
Art. 8	Congedo
Art. 9	Attività presso più datori di lavoro
Art. 10	Riammissione e continuità temporale

Capitolo secondo Definizioni

Art. 11	Stipendio assicurato
Art. 12	Riscatto
Art. 13	Età determinante
Art. 14	Accrediti di vecchiaia
Art. 15	Avere di vecchiaia
Art. 16	Tassi di conversione

TITOLO III Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Art. 17	Prestazioni assicurate
Art. 18	Decorrenza delle pensioni
Art. 19	Decorrenza della pensione d'invalidità
Art. 20	Pagamento della pensione
Art. 21	Liquidazione in capitale
Art. 22	Salvaguardia delle prestazioni
Art. 23	Compensazione
Art. 24	Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente
Art. 25	Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali
Art. 26	Determinazione della sovrassicurazione
Art. 27	Surrogazione
Art. 28	Adeguamento delle pensioni al rincaro

Capitolo secondo Prestazioni

Sezione I Pensione di vecchiaia

Art. 29	Procedure di pensionamento per vecchiaia
Art. 30	Pensione di vecchiaia

Sezione II	Pensione d'invalidità
Art. 32	Nozione d'invalidità
Art. 33	Base di calcolo e diritto alla pensione d'invalidità
Art. 34	Grado d'invalidità e ammontare della pensione d'invalidità
Art. 35	Soppressione della pensione d'invalidità
Art. 36	Reintegrazione nell'impiego
Sezione III	Pensione ai superstiti
Art. 37	Pensione ai superstiti
Art. 38	Diritto alla pensione vedovile
Art. 38a	Diritto alla pensione per persona convivente
Art. 39	Ammontare della pensione vedovile o per persona convivente
Art. 40	Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta
Art. 41	Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta
Art. 42	Diritto alla pensione per orfani
Art. 43	Ammontare della pensione per orfani
Art. 44a	Capitale di decesso in presenza di pensioni per superstiti
Art. 44b	Capitale di decesso in assenza di pensioni per superstiti
Sezione IV	Supplemento sostitutivo AVS per pensionamento di vecchiaia
Art. 45	Supplemento sostitutivo AVS
Sezione V	Prestazione di libero passaggio
Art. 47	Diritto alla prestazione di libero passaggio
Art. 48	Utilizzazione della prestazione di libero passaggio
Art. 49	Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
Sezione VI	Promozione della proprietà d'abitazioni
Art. 50	Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni
Sezione VII	Conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio
Art. 50a	Diritto applicabile
Art. 50b	Età di pensionamento regolamentare
Art. 50c	Trasferimento all'ex coniuge
Art. 50d	Ricalcolo della pensione d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale
Art. 50e	Calcolo della prestazione d'uscita se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge durante la procedura di divorzio
Art. 50f	Capitalizzazione in caso di conguaglio delle pensioni d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento regolamentare o di vecchiaia
Art. 50g	Trattamento di un capitale o di una rendita ricevuti per un beneficiario di pensione intera o parziale
TITOLO IV	Proventi dell'Istituto di previdenza
Capitolo primo	Generalità
Art. 51	Proventi
Art. 52	Modalità di versamento dei contributi
Capitolo secondo	Proventi
Art. 53	Contributi ordinari e straordinari
Art. 54	Contributi di risanamento
Art. 55	Contributo per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro

<u>Capitolo terzo</u>	Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS
Art. 56	In generale
Art. 57	Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati
Art. 59	Modalità di finanziamento per i datori di lavoro
Art. 60	Modalità di finanziamento per gli assicurati
Art. 61	Modalità di finanziamento per gli assicurati secondo l'art. 7a
<u>Capitolo quarto</u>	Mantenimento dei gradi di copertura iniziali
Art. 62	Misure di risanamento
Art. 63	Informazione concernente il disavanzo
<u>Capitolo quinto</u>	Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione
Art. 63a	Costituzione e scioglimento

TITOLO V **Disposizioni varie, disposizioni transitorie**

<u>Capitolo primo</u>	Disposizioni varie
Art. 64	Ricalcolo dell'importo di pensione garantito al 31.12.2012
Art. 65	Obbligo dell'informazione
Art. 66	Segreto medico
Art. 67	Trattamento dei dati
Art. 68	Rimedi giuridici
Art. 69	Diritto sussidiario
Art. 70	Entrata in vigore

Capitolo secondo **Disposizioni transitorie**

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 gennaio 2017

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 34 del 17 dicembre 2021

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 16 del 16 novembre 2023

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 45 del 16 novembre 2023

Disposizione transitoria relativa alla modifica degli art. 33, 38, 38a, 39, 42, 44, 44a, 44b del 2 dicembre 2024

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2024: attribuzione di un accredito unico quale misura di compensazione per gli assicurati attivi appartenenti alla cerchia degli assicurati in data 31.12.2023

Allegato no. 1

Allegato no. 2

Elenco delle note

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2025)

Richiamato l'art. 51a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l'invalidità e la Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento di previdenza.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento di previdenza disciplina la copertura previdenziale del personale assicurato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) e dei beneficiari di prestazioni.

Art. 2 Assicurati

¹Riservato l'art. 5 del presente Regolamento, sono assicurati all'Istituto di previdenza:

- a) i magistrati dell'Ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato ai sensi della Lord;
- b) il personale dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino;
- c) il personale dei datori di lavoro affiliati per convenzione;
- d) le persone assicurate secondo l'art. 7a del presente Regolamento;¹
- e) i beneficiari di prestazioni;
- f) i membri del Consiglio di Stato.²

²Per i membri del Consiglio di Stato valgono le disposizioni della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020.³

Art. 3 Affiliazione per convenzione

¹Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione:

- a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola;
- b) i Comuni e altri datori di lavoro di diritto pubblico;
- c) i datori di lavoro di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone in virtù di un'esplicita disposizione di legge;
- d) gli assicurati di cui all'art. 24 cpv. 11 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Lipct);⁴
- e) le Società Anonime di diritto pubblico nelle quali il Cantone o gli Enti di diritto pubblico hanno una partecipazione al capitale azionario della società.

²Il Consiglio di amministrazione, in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Lipct è competente a stipulare le convenzioni. La disdetta può essere data da ambedue le parti per la fine di un anno civile con un preavviso di almeno 6 mesi.

³L'affiliazione del datore di lavoro all'Istituto di previdenza implica di regola l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbligatoriamente alla Lipct, a meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli assicurati assoggettati ad altre Istituzioni di previdenza. Le disposizioni dell'art. 7 OPP2 sono vincolanti, ritenuto che la composizione dei gruppi deve essere sottoposta preventivamente al Consiglio di amministrazione per approvazione.

⁴In caso di disdetta o di modifica delle condizioni assicurative del datore di lavoro affiliato è applicabile il Regolamento dell'Istituto di previdenza concernente la liquidazione parziale.

¹ Cpv. parzialmente modificato (lett. d) con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

² Cpv. parzialmente modificato (nuova lett. f) con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

³ Cpv. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

⁴ Cpv. parzialmente modificato (lett. d) con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

Art. 4⁵ Piano assicurativo

¹Gli assicurati possono scegliere tra tre diversi piani assicurativi in primato dei contributi. I tre piani sono definiti STANDARD, MINI, PLUS e si differenziano nell'ammontare degli accrediti di vecchiaia. L'Istituto di previdenza stabilisce le modalità di notifica della scelta da parte degli assicurati, tenuto conto dei capoversi da 2 a 5 del presente articolo.

²Ogni nuovo assicurato può notificare il piano scelto entro due mesi dall'inizio dell'assicurazione, con effetto dal mese successivo alla notifica. In assenza di un'indicazione esplicita viene assicurato nel piano STANDARD.

³Tutti gli assicurati hanno la possibilità di cambiare piano ogni anno dal 1° gennaio, notificando tale intenzione entro il termine imperativo fissato al 30 novembre dell'anno precedente.

⁴Il piano scelto per ultimo rimane valido fino ad una successiva esplicita richiesta di cambiamento.

⁵La data d'effetto per l'adozione di un determinato piano non può mai essere retroattiva rispetto al momento della relativa notifica; l'Istituto si riserva di modificare d'ufficio la data d'effetto al primo mese utile successivo.

TITOLO II - Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo - Rapporto d'assicurazione

Art. 5 Assicurazione obbligatoria

¹Sono assicurati all'Istituto di previdenza i lavoratori di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a), b), c), d) e f) del presente Regolamento che percepiscono un salario annuo superiore ai $\frac{3}{4}$ della rendita AVS individuale massima annuale dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). È riservato l'art. 4 OPP2 per persone parzialmente invalide.⁶

²In deroga al cpv. 1 non sono assicurate le persone al beneficio di una rendita intera dell'AI e che svolgono un'attività lucrativa per la loro capacità lavorativa residua.⁷

Art. 6 Piano minimo LPP

¹I seguenti salariati sottostanno all'assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo LPP:

- a) i salariati assunti con un mandato, ma assoggettati all'AVS con un rapporto di lavoro da dipendente;
- b) i salariati assunti con un programma occupazionale o in qualità di supplenti, ritenuto che sono adempiti i requisiti minimi previsti dalla LPP e dalle relative OPP.

Il contratto di lavoro per queste categorie di salariati deve avere carattere ininterrotto ed avere una durata superiore ai tre mesi. Il salario mensile riportato su base annua deve essere maggiore dell'importo determinato dal Consiglio Federale in applicazione della LPP. È riservato l'art. 1k OPP2.

²Per decisione del Consiglio di Stato il piano minimo LPP può essere:

- a) allestito dall'Istituto di previdenza;
- b) demandato all'Istituto collettore tramite convenzione;
- c) demandato ad un assicuratore esterno, riconosciuto in materia di previdenza professionale (LPP/OPP), tramite convenzione.

Art. 7 Inizio e fine dell'assicurazione

¹L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.

⁵ Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁶ Cpv. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

⁷ Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

^{1bis}I collaboratori che al momento dell'ammissione alla cassa pensioni sono parzialmente incapaci al lavoro, vengono assicurati soltanto per la parte che corrisponde alla capacità lavorativa.⁸

²L'assicurazione all'Istituto di previdenza termina:

- a) quando sorge il diritto a una prestazione completa di vecchiaia;
- b) quando sorge il diritto ad una rendita intera d'invalidità ai sensi dell'AI;
- c) al decesso dell'assicurato;
- d) quando il rapporto d'impiego è sciolto per altri motivi;
- e) in caso di disdetta della convenzione d'affiliazione da parte del datore di lavoro.⁹

³Per i rischi di morte e d'invalidità il dipendente resta assicurato all'Istituto di previdenza per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. Se egli inizia prima un nuovo rapporto d'impiego, è responsabile l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

⁴Fino alla fine del mese di compimento dei 20 anni, i lavoratori sono assicurati unicamente contro i rischi d'invalidità e decesso.

⁵L'assicurazione all'Istituto di previdenza è mantenuta anche se il salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione prescritto dall'art. 5 del presente Regolamento.¹⁰

^{5bis}Prima dell'età minima di pensionamento, all'assicurato attivo pienamente abile al lavoro che ne facesse esplicita richiesta scritta, viene concessa la possibilità di rinunciare all'assicurazione quando il suo salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione in modo duraturo. In questi casi sono applicabili gli articoli 47 e 48 del presente Regolamento.¹¹

⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

Art. 7a¹² Continuazione dell'assicurazione

¹L'assicurato che ha compiuto 58 anni e che mantiene l'affiliazione all'AVS, può fare richiesta di continuare l'assicurazione se lo scioglimento del rapporto di lavoro avviene da parte del datore di lavoro.¹³

²L'assicurato deve fare richiesta tramite il relativo formulario entro 3 mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro, comprovando che lo stesso è stato sciolto dal datore di lavoro.

³L'assicurato ha la facoltà di decidere, al momento della richiesta di continuazione dell'assicurazione, se vuole mantenere l'assicurazione integrale oppure unicamente l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Se inizialmente opta per l'assicurazione integrale, l'assicurato ha la possibilità di passare in seguito alla sola assicurazione rischio invalidità e decesso. Invece, una volta optato per la sola assicurazione rischio invalidità e decesso, non è più possibile passare all'assicurazione integrale. Se l'assicurato che gode delle garanzie secondo l'art. 24 Lipct vuole continuare l'assicurazione, è obbligato a optare per il versamento dei contributi per l'assicurazione integrale. In caso contrario, le garanzie secondo l'art. 24 Lipct decadono.¹⁴

⁴Il mantenimento dell'assicurazione si basa sullo stipendio assicurato valido al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro o su di uno stipendio assicurato inferiore, indicato a libera scelta dalla persona assicurata, all'interno di una forchetta tra il 30% ed il 70% dell'ultimo stipendio assicurato. In seguito, lo stipendio assicurato non può più cambiare per tutta la durata dell'assicurazione ai sensi del presente articolo.¹⁵

⁸ Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁹ Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

¹⁰ Cpv. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

¹¹ Cpv. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

¹² Art. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹³ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

¹⁴ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

¹⁵ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁵La prestazione di libero passaggio rimane all'Istituto di previdenza anche se l'assicurato opta per il versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Se l'assicurato entra a fare parte di un altro istituto di previdenza, la prestazione di libero passaggio viene versata fino all'importo dovuto per il riscatto massimo delle prestazioni presso il nuovo istituto di previdenza. In questo caso, lo stipendio assicurato viene ridotto in proporzione al capitale da trasferire e tutte le prestazioni assicurate sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria.

⁶L'assicurato è debitore sia dei contributi a carico dell'assicurato che quelli a carico del datore di lavoro secondo l'art. 53 cpv. 2 per l'assicurazione integrale rispettivamente secondo l'art. 53 cpv. 4 per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. ¹⁶

⁷L'assicurazione termina se l'assicurato:

- a) dà disdetta per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni per la fine del mese. Fa stato la data di ricezione della disdetta;
- b) è in ritardo con il pagamento dei contributi. L'assicurato è in ritardo se i contributi fatturati non sono saldati entro il termine di 40 giorni dopo l'emissione della fattura;
- c) raggiunge l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni;
- d) ha diritto ad una pensione d'invalidità da parte dell'Istituto di previdenza. In caso di invalidità parziale, l'assicurazione termina per la parte d'invalidità e le prestazioni sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria;
- e) decede prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento;
- f) entra a fare parte di un nuovo istituto di previdenza a favore del quale l'Istituto di previdenza versa più dei 2/3 della sua prestazione di libero passaggio;
- g) cessa di essere affiliato all'AVS. ¹⁷

⁸Gli assicurati che continuano l'assicurazione sono equiparati al collettivo del datore di lavoro al quale appartenevano prima della continuazione dell'assicurazione. Rimangono di conseguenza persone legate al datore di lavoro in caso di liquidazione parziale.

⁹In deroga all'art. 21 cpv. 1 e 1^{bis} e sotto riserva delle prestazioni previdenziali da liquidare in forma di capitale secondo il presente Regolamento, se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurate sono versate sotto forma di rendita; un'eventuale richiesta di versamento in capitale ricevuta è nulla.

¹⁰In caso di pensionamento per vecchiaia secondo l'art. 29 cpv. 2 e in deroga agli artt. 56 e 57 del presente Regolamento, il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS è interamente a carico dell'assicurato, il quale può rinunciarvi. ¹⁸

Art. 8¹⁹ Congedo

¹In caso di congedo senza stipendio della durata superiore a un mese, l'assicurato può decidere alternativamente di:

- mantenere l'assicurazione rischio invalidità e decesso, versando il relativo premio pari al 2.2% dell'ultimo stipendio assicurato prima dell'inizio del congedo. In caso di congedo parziale, il premio è calcolato proporzionalmente al rapporto tra grado d'occupazione durante il congedo e grado d'occupazione prima del congedo; oppure
- sospendere l'assicurazione; durante il congedo l'aver di vecchiaia rimane presso l'IPCT e matura interessi. La sospensione è obbligatoria nel caso in cui la persona interessata venisse assicurata presso un altro istituto di previdenza in ragione di una diversa attività lucrativa svolta

¹⁶ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

¹⁷ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

¹⁸ Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

¹⁹ Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

nel periodo del congedo, per un grado d'occupazione corrispondente almeno al 50% di quello posto in congedo.

Il mantenimento dell'assicurazione completa è obbligatorio per congedi della durata di un mese o più brevi.

^{1bis}La decisione di sospensione ai sensi del cpv. 1 va presa dall'assicurato entro un mese dalla comunicazione, da parte dell'istituto o del datore di lavoro, relativa a questo diritto, ed è definitiva per tutta la durata del periodo di congedo. L'assenza di comunicazioni entro i termini stabiliti vale come decisione di mantenere l'assicurazione.

^{1ter}In caso di mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dall'IPCT, lo stesso viene incassato tramite trattenuta salariale o compensato ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 LPP per l'intero periodo di congedo.

²Al rientro dal congedo l'assicurato può colmare la lacuna assicurativa mediante il versamento di una somma di riscatto calcolata nei limiti dell'art. 12 del presente Regolamento.

³In caso di evento assicurativo durante il congedo, all'assicurato che ha mantenuto l'assicurazione rischio invalidità e decesso, e che ha pagato il relativo premio nei termini stabiliti, sono garantite le prestazioni stabilite in base al Regolamento in vigore al momento dell'evento.

⁴In caso di evento assicurativo durante il congedo con sospensione dell'assicurazione, l'assicurato non ha diritto ad alcuna prestazione assicurativa, salvo il versamento della prestazione d'uscita calcolata il giorno dell'evento. Le disposizioni relative ai beneficiari ai sensi degli articoli 44a e 44b sono applicabili. Le prestazioni sono comunque interamente dovute in caso di evento entro il termine fissato dall'art. 7 cpv. 3 del presente Regolamento, calcolato a partire dal giorno della sospensione.

Art. 9 Attività presso più datori di lavoro

¹In caso di attività presso più datori di lavoro, l'Istituto di previdenza assicura la copertura previdenziale limitatamente all'attività presso lo Stato o presso l'Ente affiliato, ritenuto che i requisiti posti dall'art. 5 del presente Regolamento siano dati.

²Può essere concesso l'esonero dal pagamento dei contributi per l'attività presso lo Stato o l'Ente affiliato a condizione che l'assicurato sia affiliato anche per questa attività presso un altro Istituto di previdenza.

Art. 10²⁰ Riammissione e continuità temporale

¹Chi cessa per qualsiasi motivo di essere assicurato all'Istituto di previdenza, e più tardi vi rientra senza continuità temporale, è considerato come nuovo assicurato ai sensi dell'art. 2.

²Vi è continuità temporale nell'assicurazione unicamente se il giorno d'inizio di un nuovo rapporto d'impiego presso un datore di lavoro affiliato all'IPCT è al più tardi il giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine dell'assicurazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 del presente Regolamento in relazione ad un precedente rapporto d'impiego.

³La sospensione dell'assicurazione durante un congedo ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento non interrompe la continuità temporale.

⁴In caso di uscita senza continuità temporale, decade anche la validità di ogni precedente notifica di:

- convivenza ai sensi dell'art. 38b;
- determinazione individuale dei beneficiari del capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 44b;
- scelta di un piano di previdenza diverso dal piano STANDARD ai sensi dell'art. 4.

²⁰ Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

Nel caso di una successiva riammissione, l'assicurato che desiderasse ripristinare le scelte precedenti dovrà procedere a delle nuove notifiche.

Capitolo secondo - Definizioni

Art. 11 Stipendio assicurato

¹Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale ai 7/8 della rendita individuale massima AVS. In caso di attività a tempo parziale la quota di coordinamento è ridotta in misura proporzionale.

²Per stipendio annuale si intende:

- a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione;
- b) eventuali indennità di rincarò;
- c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lstip);
- d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla Lstip.

Negli altri casi per determinare i supplementi valgono per analogia gli stessi criteri.

^{2bis}Ogni singolo datore di lavoro ha la possibilità di non prendere in considerazione, ai fini dell'assicurazione, le variazioni di stipendio che si verificano durante l'anno inferiori al 5% rispetto allo stipendio annunciato ad inizio anno. L'eventuale applicazione di questa disposizione deve valere per tutti gli assicurati attivi presso uno stesso datore di lavoro. ²¹

^{2ter}Non rientrano nello stipendio annuo determinante le quote di salario di carattere chiaramente occasionale, quali possono essere le indennità d'anzianità, i bonus, le gratifiche, le partecipazioni agli utili, le indennità per lavoro straordinario o a turni, i servizi di picchetto e altre componenti analoghe. ²²

^{2quater}Lo stipendio annuo determinante per le persone assicurate con retribuzione oraria corrisponde al salario soggetto ai contributi AVS dell'anno precedente (rapportato ad un anno intero d'occupazione), tenendo inoltre in considerazione le variazioni già concordate per il nuovo anno al momento della notifica dello stipendio all'Istituto. In alternativa, il datore di lavoro ha il diritto di richiedere un conguaglio a posteriori basato sullo stipendio realmente conseguito per tutti i propri assicurati. ²³

³Lo stipendio minimo assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell'AVS.

⁴Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base all'art. 10 cpv. 3 Lipct. ²⁴

⁵Lo stipendio assicurato e la quota di coordinamento non sono ridotti in caso di malattia o infortunio.

⁶Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

⁷ ... ²⁵

Art. 12 Riscatto

¹L'assicurato può migliorare le sue prestazioni nei limiti previsti dagli art. 79b e 79c LPP e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). ²⁶

²¹ Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

²² Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

²³ Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

²⁴ Cpv. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022. Precedente modifica del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

²⁵ Cpv. abrogato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

²⁶ Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

^{1bis}Le garanzie secondo l'art. 24 cpv. 3 Lipct possono essere migliorate esclusivamente se l'importo versato è dovuto ad un rimborso di un prelievo effettuato per l'abitazione primaria, ad una quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato o al recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.²⁷

^{1ter}Il riscatto non è ammesso se quest'ultimo proviene da un versamento volontario dell'assicurato:

- a) in caso di congedo non pagato, per la parte di stipendio assicurato in congedo non pagato;
- b) in caso di mantenimento dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento versando i contributi rischio invalidità e decesso.²⁸

²Il calcolo della somma di riscatto massima avviene sulla base delle tabelle di cui all'allegato no.1. Il pagamento della somma di riscatto da parte dell'assicurato avviene mediante versamento unico.²⁹

³La somma di riscatto può essere:

- la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;
- la partecipazione pattuita fra l'assicurato ed il datore di lavoro;³⁰
- la quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato (art. 22 e 22c LFLP);³¹
- l'importo versato interamente dall'assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 22d cpv. 1 LFLP);³²
- un importo proveniente dalla previdenza professionale vincolata ai sensi dell'OPP3.

^{3bis}Il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) è autorizzato fino al momento del pensionamento per vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o, in ogni caso, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.³³

⁴La somma di riscatto massimo è stabilita sulla base dell'allegato no. 1, ritenuto che la data di computo sul conto individuale dell'assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell'Istituto di previdenza.³⁴

^{4bis}Se l'assicurato percepisce o ha già percepito prestazioni di vecchiaia da un istituto di previdenza, queste vengono prese in considerazione per determinare la somma di riscatto massima.³⁵

⁵In deroga al cpv. 4 la somma di riscatto può superare il massimo consentito stabilito secondo l'allegato no. 1, in caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio da altre Istituzioni di previdenza, di trasferimento di una quota di libero passaggio o di una quota di rendita nell'ambito della procedura di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e in caso di rimborso di un prelievo effettuato nell'ambito della procedura relativa all'accesso alla proprietà.³⁶

⁶Il pensionato per invalidità che per divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata subisce una riduzione delle prestazioni non ha la possibilità di riscatto secondo l'art. 22d cpv. 2 LFLP.³⁷

²⁷ Cpv. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

²⁸ Cpv. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

²⁹ Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³⁰ Cpv. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

³¹ Cpv. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

³² Cpv. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

³³ Cpv. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³⁴ Cpv. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³⁵ Cpv. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

³⁶ Cpv. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

³⁷ Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

Art. 13 Età determinante

L'età determinante per stabilire gli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Art. 14 Accrediti di vecchiaia

¹Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle seguenti aliquote e sono computati all'avere di vecchiaia degli assicurati, per i quali vengono prelevati i contributi ordinari di cui all'art. 53 cpv. 2 del presente Regolamento³⁸:

Fasce d'età	Accrediti di vecchiaia in % stipendio assicurato		
	Piano STANDARD	Piano MINI	Piano PLUS
20 – 34 anni	16%	14%	18%
35 – 44 anni	19%	17%	21%
45 – 54 anni	22%	20%	24%
55 – 65 anni	25%	23%	27%

²Quando un assicurato prosegue l'attività lucrativa dopo i 65 anni, senza interruzioni, presso un datore di lavoro affiliato all'IPCT, e decide, con l'accordo del datore di lavoro, di proseguire il pagamento dei contributi, si applica la percentuale prevista per la fascia d'età dai 55 anni.³⁹

Art. 15 Avere di vecchiaia

¹L'avere di vecchiaia si compone:

- della prestazione di libero passaggio acquisita al 31 dicembre 2012;
- degli accrediti di vecchiaia previsti dall'art. 14 del presente Regolamento;
- di eventuali apporti dopo il 31 dicembre 2012;
- dell'interesse pari almeno al minimo LPP, calcolato sull'avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente, riservato l'art. 62 cpv. 1 del presente Regolamento.

²I prelievi e i rimborsi eseguiti per l'accesso alla proprietà, i riversamenti e i riscatti eseguiti nell'ambito della procedura di divorzio, sono presi in considerazione per stabilire l'avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento.

³Il Consiglio di amministrazione, riservata la lettera d) del cpv. 1, stabilisce entro il 31 gennaio di ogni anno il tasso d'interesse riconosciuto sull'avere di vecchiaia a contare dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 16⁴⁰ Tassi di conversione

¹Per le persone attive assicurate all'IPCT entro il 31.12.2023, e che lo rimangono senza interruzione fino al momento del pensionamento, i tassi di conversione sono stabiliti in funzione dell'età e dell'anno di pensionamento in base alla seguente tabella⁴¹:

Età di pensionamento esatta	Anno del pensionamento							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
58	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.49%	4.41%
59	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.53%
60	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.65%
61	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.77%
62	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.89%
63	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	5.01%

³⁸ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

³⁹ Cpv. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁴⁰ Art. modificato con decisione del 26.01.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁴¹ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

64	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.13%
65	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.25%
66	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.75%	5.63%	5.51%	5.43%
67	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.61%
68	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.79%
69	6.77%	6.65%	6.53%	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.97%
70	6.95%	6.83%	6.71%	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.15%

^{1bis}L'età di pensionamento effettiva viene calcolata all'anno e al mese esatti. Non si tiene conto del tempo dal giorno di nascita al primo giorno del mese seguente. I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

^{1ter}Per le persone attive che entrano a far parte della cerchia degli assicurati presso l'IPCT a partire dal 01.01.2024, o vi rientrano senza continuità temporale ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, viene sempre applicato il tasso di conversione seguente⁴²:

Età	Tasso di Conversione
58	4.41%
59	4.53%
60	4.65%
61	4.77%
62	4.89%
63	5.01%
64	5.13%
65	5.25%
66	5.43%
67	5.61%
68	5.79%
69	5.97%
70	6.15%

²...

³Il Consiglio di amministrazione, sentito il perito dell'Istituto di previdenza, adegua i tassi di conversione.

TITOLO III - Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo - Generalità

Art. 17 Prestazioni assicurate

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) ...⁴³;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della Lipct;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;

⁴² Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁴³ Cpv. parzialmente abrogato (lett. c) con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

- i) i conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;⁴⁴
- j) il capitale di decesso.

Art. 18 Decorrenza delle pensioni

¹ ...⁴⁵

²La pensione di vecchiaia ed i relativi supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto d'impiego, o dalla riduzione del salario in caso di pensionamento parziale. Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell'anno scolastico al 31 agosto.⁴⁶

³La pensione ai superstiti in caso di decesso di un assicurato attivo decorre dal giorno successivo al decesso dell'assicurato, ma, al più presto, dal giorno seguente la fine del diritto allo stipendio pieno.⁴⁷

^{3bis}La pensione ai superstiti in caso di decesso di un pensionato decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.⁴⁸

⁴Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario.

Art. 19 Decorrenza della pensione d'invalidità

¹La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI) riservato il cpv. 2.

²Il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

³In caso di sospensione dello stipendio per decorrenza del periodo massimo di assenza per malattia o infortunio professionale e non professionale, il versamento della pensione d'invalidità decorre dal giorno successivo alla data di sospensione dello stipendio, ma al più presto dall'inizio del diritto alla rendita AI.

⁴L'Istituto di previdenza differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all'esaurimento del diritto allo stipendio al 100% o all'indennità giornaliera per malattia o infortunio.

⁵In caso di assenza per malattia professionale o di infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza è differito sino all'esaurimento del versamento dello stipendio al 100%.

⁶Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'Istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo Istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'Istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'Istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.

Art. 20⁴⁹ Pagamento della pensione

¹Tutte le prestazioni ricorrenti dell'Istituto di previdenza sono di regola versate mensilmente.

²L'Istituto di previdenza versa anticipatamente un dodicesimo della pensione annua di diritto entro il quinto giorno di ogni mese su un unico conto corrente postale o bancario.

⁴⁴ Cpv. parzialmente modificato (lett. i) con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁴⁵ Cpv. abrogato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁴⁶ Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁴⁷ Cpv. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁴⁸ Cpv. introdotto con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁴⁹ Art. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

³Sulle prestazioni dell'Istituto di previdenza possono essere praticate le trattenute derivanti da contributi arretrati o da pensioni versate in eccedenza.

⁴Le pensioni mensili sono arrotondate nel modo seguente: per importi uguali o superiori ai 50 centesimi, al franco superiore; per quelli inferiori ai 50 centesimi al franco inferiore.

Art. 21⁵⁰ Liquidazione in capitale

¹Il beneficiario di una pensione calcolata secondo l'art. 30 del presente Regolamento può chiedere che una parte o l'intero avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 gli sia versato in forma di liquidazione in capitale.

Rimangono riservate le disposizioni:

- dell'art. 7a cpv. 9 del presente Regolamento;
- dell'art. 33 cpv. 4bis del presente Regolamento;
- dell'art. 24 cpv. 7 della Lipct.

Inoltre, ai sensi dell'art. 79b della LPP, se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme di riscatto, le prestazioni risultanti non possono essere ritirate sotto forma di capitale.

In caso di liquidazione parziale in forma di capitale, la pensione di vecchiaia e le prestazioni da essa dipendenti vengono calcolate sulla base dell'avere di vecchiaia ridotto rimanente.⁵¹

^{1bis}In caso di liquidazione in capitale totale, pure il supplemento sostitutivo AVS viene capitalizzato, inclusa la parte a carico del datore di lavoro, secondo gli stessi fattori attuariali e le stesse disposizioni previste dall'art. 59 del presente Regolamento. Lo stesso principio vale in presenza di un pensionamento parziale, se viene richiesta la liquidazione in forma di capitale dell'intera parte corrispondente.

^{1ter}Non è ammessa la liquidazione parziale in capitale di quella parte di avere di vecchiaia necessaria per finanziare il supplemento sostitutivo AVS intero ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento, o che è necessaria a mantenere l'importo della pensione rimanente al di sopra dei valori minimi ai sensi del cpv. 2 del presente articolo.⁵²

^{1quater}Non è ammessa alcuna liquidazione in capitale a favore di assicurati per i quali è in corso una richiesta di prestazioni dell'Al.⁵³

^{1quinques}La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento. L'Istituto di previdenza si riserva di evadere positivamente anche le richieste tardive rispetto al termine indicato, ma precedenti l'elaborazione della prima pensione, riscuotendo in questo caso una partecipazione alle spese amministrative di CHF 200.-. Se il beneficiario è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato va fatta autenticare da un notaio o dal Comune di domicilio. Eventuali spese sono a carico dell'assicurato. L'Istituto di previdenza si riserva di poter richiedere altri documenti di prova.

²L'Istituto di previdenza assegna una liquidazione in capitale in luogo della pensione se quest'ultima risulta inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una pensione di vecchiaia, al 6% nel caso di una pensione vedovile e al 2% nel caso di una pensione per orfani. Questa disposizione è applicabile anche in caso di pensionamento parziale, se l'ammontare teorico della nuova rendita parziale di pensione dovesse risultare inferiore ai limiti menzionati.

³La liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento dell'intero ammontare dell'avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. L'eventuale supplemento sostitutivo AVS viene calcolato come indicato al cpv. 1bis.

⁵⁰ Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024. Precedenti modifiche parziali del 15.11.2018, 17.12.2021, 10.12.2020.

⁵¹ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁵² Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁵³ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

^{3bis}In caso di pensionamento parziale, sono ammesse al massimo tre riscossioni in forma di capitale. I casi di capitalizzazione obbligatoria imposti dall'Istituto ai sensi del cpv. 2 del presente articolo non vengono computati.⁵⁴

⁴La liquidazione in capitale di una pensione vedovile o per orfani di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento del capitale di previdenza calcolato alla data dell'evento sulla base delle modalità e delle basi attuariali applicabili a quel momento.

⁵Per la parte liquidata in capitale si estinguono tutti i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nei confronti dell'IPCT.

Art. 22 Salvaguardia delle prestazioni

¹Se l'avente diritto è sottoposto a tutela, le prestazioni sono versate al tutore o a persone da esso designate.

²Le prestazioni pagate a una terza persona o a un'Autorità non possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto o delle persone a suo carico.

³A richiesta la terza persona o l'Autorità che ricevono le prestazioni devono allestire un rapporto all'Istituto di previdenza sull'impiego delle rendite.

Art. 23 Compensazione

¹Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È riservato l'art. 50 del presente Regolamento.

²Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'Istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

³I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

Art. 24 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

¹Se la prestazione dell'Istituto di previdenza è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi. È riservato l'art. 35a LPP.

²Chi intenzionalmente induce l'Istituto di previdenza a pagare prestazioni cui non ha diritto oppure incassa siffatte prestazioni in mala fede, deve rimborsare le somme indebitamente rimosse con un interesse composto del 5%. Rimane riservata l'azione penale.

Art. 25 Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali

¹L'Istituto di previdenza riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all'assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell'AVS/AI, con eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, con rendite versate dalla LAINF o dalla LAM, con le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, o con il reddito lucrativo conseguito dai beneficiari di prestazioni d'invalidità, superano il 90% del salario lordo perso.

²La rendita AVS/AI individuale o eventuali versamenti sostitutivi di quest'ultima, sono conteggiati integralmente; gli assegni per grandi invalidi e le indennità di menomazione dell'integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. Le pensioni dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.

⁵⁴ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

³Se l'assicurazione federale per l'invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le proprie prestazioni per colpa grave dell'avente diritto, per la determinazione del cumulo delle prestazioni sono prese in considerazione le prestazioni intere.

⁴Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

⁵Se una pensione è divisa in seguito a divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, la parte assegnata all'ex coniuge o all'ex partner registrato creditore continua ad essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della pensione del beneficiario di prestazione.⁵⁵

Art. 26 Determinazione della sovrassicurazione

¹Di regola le prestazioni secondo le Leggi federali sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, sull'assicurazione contro gli infortuni o sull'assicurazione militare sono preminenti.

²L'Istituto di previdenza può riesaminare in ogni momento le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante (situazione familiare, nascita, modifica o soppressione del diritto). L'avente diritto deve fornire all'Istituto di previdenza le informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

³L'Istituto di previdenza, qualora anticipi integralmente le prestazioni statutarie, subentra nelle prestazioni garantite dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.

⁴Le disposizioni particolari previste dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono applicabili per analogia.

⁵Lo stipendio lordo perso corrisponde all'ipotetico salario lordo al 100% che l'assicurato percepirebbe alla data dell'inizio del versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza o della loro ricalcolazione, in caso di cambiamento della situazione iniziale.

⁶La riduzione delle prestazioni dovuta alla sovrassicurazione è applicata anche dopo il compimento dei 65 anni di età. In particolare, l'IPCT non compensa la riduzione delle prestazioni secondo l'art. 20 cpv. 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.⁵⁶

⁷Se l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riducono, revocano o rifiutano una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, l'Istituto di previdenza riduce le sue prestazioni in misura corrispondente. Se, per un caso specifico, l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni ai sensi LAINF o l'assicurazione militare non devono prendere una decisione di riduzione o rifiuto e l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità volontariamente, l'Istituto di previdenza riduce le prestazioni a quelle previste secondo l'assicurazione minima LPP.⁵⁷

Art. 27 Surrogazione

L'Istituto di previdenza subentra all'insorgere dell'evento e fino a concorrenza delle sue prestazioni, nei diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti contro il terzo civilmente responsabile.

Art. 28 Adeguamento delle pensioni al rincaro

¹Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dall'art. 55 del presente Regolamento.

²L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15%. Raggiunto l'aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012 il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di adeguamento delle pensioni a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

⁵⁵ Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁵⁶ Cpv. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁵⁷ Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³Le rendite secondo l'art. 50c cpv. 1 non vengono adeguate al rincaro.⁵⁸

Capitolo secondo - Prestazioni

Sezione I - Pensione di vecchiaia

Art. 29⁵⁹ Procedure di pensionamento per vecchiaia

¹Il pensionamento ordinario avviene all'età di 65 anni sulla scorta della risoluzione governativa o comunicazione del datore di lavoro esterno relativa all'esonero dal servizio.

²Il dipendente che intende usufruire di un pensionamento parziale o totale a partire da 58 anni, è tenuto ad inoltrare richiesta all'Autorità di nomina, con copia all'Istituto di previdenza. Il pensionamento totale decorre dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, il pensionamento parziale decorre dal primo giorno del mese successivo alla riduzione del salario.

³ ...⁶⁰

⁴L'assicurato che riduce il grado d'occupazione dopo i 58 anni può fare richiesta di pensionamento parziale nella stessa proporzione della riduzione del salario. In assenza di comunicazioni esplicite in tal senso, nessun pensionamento parziale viene attuato e le prestazioni vengono differite fino ai 65 anni, o al più presto fino al momento di una successiva richiesta esplicita che non ha mai un effetto retroattivo.

⁵In caso di pensionamento parziale, la prima riscossione parziale, in forma di pensione di vecchiaia o di capitale, deve ammontare almeno al 20% della prestazione di vecchiaia.⁶¹

Art. 30 Pensione di vecchiaia

¹La pensione di vecchiaia è calcolata sull'avere di vecchiaia acquisito al pensionamento, moltiplicato per il tasso di conversione valido a quel momento.

^{1bis}L'assicurato può riscuotere la pensione di vecchiaia in modo scaglionato fino ad un massimo di tre riscossioni parziali.⁶²

²Gli assicurati che, in virtù di particolari disposizioni, proseguono senza interruzioni l'attività lucrativa dopo i 65 anni presso il precedente datore di lavoro affiliato all'IPCT, possono differire l'inizio della pensione fino alla fine di tale attività, al massimo fino a 70 anni. Sull'avere di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del pensionamento effettivo. Rimane riservato l'art. 14 cpv. 2.⁶³

³Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.⁶⁴

⁴L'art. 42 cpv. 4, 4bis, 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.⁶⁵

⁵⁸ Cpv. introdotto con decisione 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁵⁹ Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁶⁰ Cpv. abrogato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁶¹ Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁶² Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁶³ Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁶⁴ Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁶⁵ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 3 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a del Codice civile svizzero (CC).⁶⁶

Art. 31⁶⁷ Collocamento a riposo anticipato

...

Sezione II - Pensione d'invalidità

Art. 32 Nozione d'invalidità

¹È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

²Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

³La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono determinanti.

Art. 33 Base di calcolo e diritto alla pensione d'invalidità

¹La pensione d'invalidità intera corrisponde all'importo più elevato tra:

- a) l'avere di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione del 5.25%. L'avere di vecchiaia si compone:
 - dell'avere di vecchiaia acquisito al verificarsi dell'evento, calcolato secondo l'art. 15;
 - degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di 65 anni calcolati secondo l'art. 14 del presente Regolamento; vengono considerati gli accrediti di vecchiaia del piano assicurativo denominato STANDARD;
 - di un interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell'evento sino all'età di 65 anni.
- b) il 50% del salario assicurato al momento dell'evento. Il presente punto b) non trova applicazione qualora una richiesta di prelievo nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione venisse formulata mentre è in corso un'incapacità lavorativa la cui causa porta in seguito a determinare una pensione d'invalidità, e neppure qualora esistessero delle prestazioni di libero passaggio superiori a CHF 10'000.- depositate su conti o polizze di libero passaggio non trasferite all'IPCT prima della determinazione della pensione d'invalidità.⁶⁸

²Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione d'invalidità. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.⁶⁹

³L'art. 42 cpv. 4, 4bis, 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.⁷⁰

⁴La pensione d'invalidità è versata sino alla fine del mese in cui l'avente diritto compie i 65 anni. A partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni viene versata la pensione di vecchiaia calcolata secondo l'art. 30 cpv. 1 del presente Regolamento.

⁶⁶ Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁶⁷ Art. abrogato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁶⁸ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁶⁹ Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁷⁰ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

^{4bis}Non è ammessa alcuna liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia nel caso di assicurati che, prima dei 65 anni, erano al beneficio di una rendita intera d'invalidità. Per gli assicurati parzialmente invalidi, è ammessa la liquidazione in capitale della parte attiva.⁷¹

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo gli artt. 124 e 124a CC.⁷²

Art. 34⁷³ Grado d'invalidità e ammontare della pensione d'invalidità

¹L'IPCT basa la sua determinazione del grado d'invalidità sulla decisione dell'Al. Per i gradi d'invalidità così determinati, vi è diritto ad una pensione d'invalidità come segue:

Grado d'invalidità	Pensione d'invalidità in % di una pensione intera
Inferiore al 40%	0%
Dal 40% al 69%	corrisponde al grado d'invalidità
70% o più	100%

^{1bis}L'IPCT può riesaminare in qualsiasi momento il diritto ad una pensione d'invalidità. Una volta stabilita, la pensione d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali.

²
...

³
...

Art. 35 Soppressione della pensione d'invalidità

¹Il pensionato per invalidità totale o parziale riconosciuto abile al lavoro che si rifiuta di riprendere il servizio, perde il diritto alla pensione a partire dalla data di soppressione della rendita Al parziale o totale.

²I diritti previdenziali dell'assicurato, posto che non abbia raggiunto il limite di pensionamento di 58 anni, sono liquidati con il riconoscimento della prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 47 del presente Regolamento.

Art. 36 Reintegrazione nell'impiego

Il pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo è ricollocato nella situazione che aveva nell'Istituto di previdenza al momento del pensionamento. Il diritto alla pensione cessa con la ripresa effettiva del servizio.

Sezione III - Pensione ai superstiti

Art. 37 Pensione ai superstiti

Alla morte dell'assicurato o del pensionato viene assegnata una pensione vedovile, una pensione per persona convivente, una pensione per orfani.⁷⁴

Art. 38⁷⁵ Diritto alla pensione vedovile

¹Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile se:

- a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio minore o in formazione fino a 25 anni; oppure

⁷¹ Cpv. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁷² Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁷³ Art. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

⁷⁴ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁷⁵ Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. Precedente modifica del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

- b) ha compiuto i 45 anni al momento del decesso e il matrimonio con la persona assicurata deceduta è durato almeno cinque anni; oppure
- c) riscuote una rendita intera dell'AI al momento del decesso della persona assicurata.

Gli anni di convivenza che precedono il matrimonio vengono computati solo se la stessa è stata precedentemente notificata all'IPCT ai sensi dell'art. 38a del presente Regolamento.

²Il coniuge superstite di un assicurato attivo che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto ad una prestazione unica in capitale corrispondente all'ammontare di tre pensioni vedovili annuali.

^{2bis}Il coniuge superstite di un pensionato che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto a un'indennità unica equivalente all'ammontare di tre pensioni vedovili annue calcolate ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.

³Il diritto alla pensione vedovile si estingue alla fine del mese in cui il coniuge superstite passa a nuove nozze o a una nuova unione domestica registrata o muore. Si estingue inoltre al momento in cui dovesse beneficiare di una rendita per conviventi superstiti erogata da un altro istituto di previdenza.

⁴Il partner registrato superstite ha gli stessi diritti del coniuge superstite.

Art. 38a⁷⁶ Diritto alla pensione per persona convivente

¹La persona convivente superstite, di altro o dello stesso sesso, ha diritto a una pensione per convivente, il cui ammontare è uguale a quello della pensione vedovile, se:

- a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune minorenni o in formazione fino a 25 anni; oppure
- b) deve provvedere al sostentamento di un figlio non in comune minorenni o in formazione fino a 25 anni, e ha convissuto ininterrottamente per almeno cinque anni interi nella stessa economia domestica e con domicilio in comune con la persona assicurata fino al giorno della sua morte; oppure
- c) ha compiuto 45 anni il giorno del decesso e ha convissuto ininterrottamente per almeno cinque anni interi nella stessa economia domestica e con domicilio in comune con la persona assicurata fino al giorno della sua morte.

²La persona convivente che ha convissuto ininterrottamente per almeno cinque anni interi nella stessa economia domestica e con domicilio in comune con la persona assicurata fino al giorno della sua morte, ma non ha ancora compiuto 45 anni il giorno del decesso, ha diritto ad una prestazione unica in capitale corrispondente all'ammontare di tre pensioni per persona convivente annue.

³Inoltre vanno soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni imperative:

- a) la convivenza è stata esplicitamente notificata all'Istituto prima del decesso mediante l'apposito formulario di notifica a disposizione degli assicurati; si tratta di un atto unilaterale della persona assicurata che può venire revocato in ogni momento, anche in costanza di convivenza;
- b) i conviventi non sono sposati tra loro o con terze persone al momento del decesso;
- c) tra i conviventi non esiste parentela e affinità in linea discendente;
- d) la persona convivente superstite non percepisce una rendita vedovile o per convivente superstite da un istituto di previdenza professionale;
- e) la persona convivente deve inoltrare una richiesta di prestazioni in forma scritta entro 12 mesi a partire dal giorno del decesso della persona assicurata (fa stato la data del timbro postale).

La convivenza va intesa come una relazione in corso di natura sentimentale, viva ed esclusiva in termini intellettuali, morali, fisici ed economici, analogamente a quanto prevede l'art. 159 del Codice civile per le persone sposate.

⁷⁶ Art. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁴In caso di decesso dell'assicurato, l'Istituto si adopera ragionevolmente nel contattare in modo tempestivo la persona convivente, e le richiede i documenti necessari alla verifica del suo diritto ad una prestazione, in assenza dei quali può venire rifiutata.

⁵Il diritto alla pensione per persona convivente si estingue alla fine del mese in cui il convivente superstite si sposa o muore. Si estingue inoltre qualora dovesse passare ad una nuova convivenza con domicilio in comune e dalla durata di almeno 5 anni, secondo la definizione di convivenza prevista dal presente articolo.

Art. 39⁷⁷ Ammontare della pensione vedovile o per persona convivente

¹In caso di decesso di un assicurato attivo, la pensione vedovile o per persona convivente corrisponde al 60% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento.

²In caso di decesso di un pensionato, la pensione vedovile o per persona convivente corrisponde,

- a) se l'assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo l'art. 30 o una pensione d'invalidità temporanea secondo l'art. 33 del presente Regolamento: al 60% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del defunto;
- b) se l'assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l'art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità del defunto.

^{2bis}Nei tre mesi successivi alla morte di un pensionato, il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, la persona convivente ai sensi dell'art. 38a, ricevono, invece della loro pensione per superstiti, l'intera pensione che era versata al defunto prima del decesso, escluso il supplemento sostitutivo AVS, se questa è superiore alla loro pensione complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 42 del presente Regolamento.

^{2ter}Se il matrimonio è stato celebrato, o la convivenza ha avuto inizio, dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS da parte dell'assicurato, e se il coniuge o la persona convivente è più giovane di almeno 15 anni e, al momento del decesso dell'assicurato, non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio minorenni o in formazione fino a 25 anni, la pensione vedovile viene ridotta del 10% del proprio ammontare per ogni anno che supera la differenza di 15 anni. La riduzione massima è del 70%.

Per il calcolo della differenza d'età si considerano unicamente gli anni di nascita.

³...

⁴...

^{4bis}Le parti di rendita assegnate ad un ex coniuge o ad un ex partner registrato nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a CC non fanno parte della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata ai sensi del cpv. 2.⁷⁸

⁵...

Art. 40⁷⁹ Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

¹Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era ancora tenuto a versargli una rendita secondo gli artt. 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC al momento del decesso.

⁷⁷ Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. Precedente modifica del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁷⁸ Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁷⁹ Art. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

²La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM, supera la rendita secondo il cpv. 1 dovuta dal coniuge defunto. A tale riguardo, le prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM sono conteggiate soltanto nella misura in cui eccedano un proprio diritto ad una rendita d'invalidità o ad una rendita di vecchiaia di queste stesse assicurazioni.

^{2bis}In ogni caso le prestazioni in favore dell'ex coniuge superstite non possono superare gli importi di cui all'art. 39 cpv. 2 del presente Regolamento. L'art. 39 cpv. 4^{bis} è applicabile per analogia.⁸⁰

³La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la rendita secondo il cpv. 1 che era dovuta dal coniuge defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità.

⁴Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio a condizione che l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni e al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata all'ex partner sia stata assegnata una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 CC o secondo l'art. 34 cpv. 2 e 3 della Legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

Art. 41 Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

¹L'ex coniuge superstite e l'ex partner registrato superstite dell'assicurato attivo o pensionato devono comprovare direttamente all'Istituto di previdenza, entro 90 giorni dalla data del decesso dell'assicurato attivo o del pensionato, il diritto alle prestazioni, producendo la seguente documentazione:

- a) l'atto di famiglia o il certificato dell'unione domestica registrata;
- b) la sentenza di divorzio o la sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- c) il documento attestante il versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato;
- d) le decisioni inerenti il diritto alla rendita AVS/AI;
- e) eventuale altra documentazione necessaria su richiesta dell'Istituto di previdenza.

² ...⁸¹

³ ...⁸²

Art. 42⁸³ Diritto alla pensione per orfani

¹Il diritto alla pensione per orfani nasce in caso di decesso del padre o della madre.

²La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Inoltre, gli orfani in formazione hanno diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo all'inizio del percorso formativo, dimostrato mediante attestazioni rilasciate dall'ente formativo, e sino alla fine del mese in cui lo terminano o interrompono, ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, l'orfano consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.

³L'orfano riconosciuto invalido dall'AI riceve la pensione d'orfano fino al compimento del 25.mo anno di età.

⁴Sono considerati orfani ai sensi del presente Regolamento i figli ai sensi del Codice civile svizzero, gli affiliati ai sensi dell'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di

⁸⁰ Cpv. modificato con decisione del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁸¹ Cpv. abrogato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁸² Cpv. abrogato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁸³ Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. Precedente modifica del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

affiliazione, nonché i figli del coniuge o del convivente se la persona assicurata doveva provvedere al loro sostentamento in maniera preponderante.

^{4bis}Non hanno tuttavia diritto alla pensione per orfani i figli del coniuge o del convivente, se essi percepiscono già una rendita per orfani o figli di invalidi dall'AVS/AI, da un istituto di previdenza, da un'assicurazione ai sensi LAINF, o se sono beneficiari di una pensione alimentare secondo una sentenza di divorzio.

⁵Per lo stesso orfano è assegnata una sola pensione così calcolata:

- a) se ambedue i coniugi o ambedue i partner registrati assicurati all'IPCT sono deceduti vale la prestazione più elevata calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 e 2;
- b) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'IPCT è deceduto e l'altro esplica attività lucrativa, vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1;
- c) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'IPCT è deceduto e l'altro è al beneficio di una pensione dell'Istituto di previdenza vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 se superiore a quella dell'art. 30 cpv. 3 o dell'art. 33 cpv. 2 del presente Regolamento.

Art. 43 Ammontare della pensione per orfani

¹Alla morte di un assicurato in attività, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento. La pensione per gli orfani dei pensionati è pari al 20% della pensione di vecchiaia, d'invalidità o anticipata percepita dal defunto.

^{1bis}Se al momento del decesso del beneficiario di pensione vi era già il diritto al supplemento per figli che non è stato modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124 o 124a CC, la pensione per orfani è calcolata sulle stesse basi.⁸⁴

²La pensione per orfani è raddoppiata se entrambi i genitori sono defunti, se i genitori sono divorziati e non hanno diritto a prestazioni oppure se la pensione vedovile del genitore superstite viene estinta.

Art. 44⁸⁵

...

Art. 44a⁸⁶ Capitale di decesso in presenza di pensioni per superstiti

¹In caso di decesso di un assicurato attivo con diritto a pensioni per superstiti o indennità uniche di cui agli artt. 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43 del presente Regolamento, è assegnata una prestazione in capitale a favore dei seguenti beneficiari:

- a) il coniuge superstite, in sua mancanza;
- b) la persona convivente superstite ai sensi dell'art. 38a del presente Regolamento; in sua mancanza;
- c) i figli minorenni o in formazione fino a 25 anni; la definizione estesa prevista dall'art. 42 cpv. 4 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

²Il capitale di decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 100% dell'avere di vecchiaia della persona assicurata acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso, diminuito del valore attuale delle pensioni cui hanno diritto nel loro insieme i beneficiari menzionati al cpv. 1 e altre prestazioni già percepite. Qualora il valore attuale delle pensioni e le prestazioni già percepite risultassero superiori all'avere di vecchiaia, non risulterebbe alcuna prestazione in capitale. Il valore attuale è calcolato secondo i parametri tecnici validi al momento del decesso e, nel caso delle pensioni per orfani, tenendo conto di un versamento fino a 25 anni e considerandone il valore al momento del decesso.

⁸⁴ Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

⁸⁵ Art. abrogato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁸⁶ Art. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

³In presenza di beneficiari ai sensi del presente articolo, l'art. 44b non trova applicazione.

Art. 44b⁸⁷ Capitale di decesso in assenza di pensioni per superstiti

¹In caso di decesso di un assicurato attivo senza diritto a pensioni per superstiti o ad indennità uniche di cui agli artt. 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43 del presente Regolamento, è assegnata una prestazione in capitale a favore dei seguenti beneficiari:

- a) i figli della persona assicurata non aventi diritto alla rendita per orfani; in questo caso la definizione estesa prevista dall'art. 42 cpv. 4 del presente Regolamento non è applicabile; in loro mancanza:
- b) i genitori della persona assicurata; in loro mancanza:
- c) le sorelle e i fratelli della persona assicurata.

²Il capitale di decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 100% dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato.

³Salvo notifica esplicita da parte dell'assicurato, in presenza di più beneficiari appartenenti ad una stessa categoria, la ripartizione avviene in parti uguali in base al loro numero.

⁴Mediante notifica scritta formale che rispetti le modalità operative fissate dall'IPCT, la persona assicurata può determinare un diverso ordine tra i beneficiari di cui alle lettere a), b), c) nonché una diversa ripartizione, anche in parti non uguali, del capitale di decesso. L'esclusione di uno o più beneficiari è ammessa; non è invece ammessa l'aggiunta di altri beneficiari non appartenenti alle categorie indicate.

⁵Non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso se, al momento dello stesso, l'assicurato aveva diritto ad una pensione d'invalidità ai sensi degli articoli 32 e seguenti del presente Regolamento. Non sussiste alcun diritto ad un capitale di decesso neppure nel caso in cui un assicurato rinunciasse volontariamente a prestazioni all'AI, o annullasse una richiesta in corso, in relazione a un danno alla salute a lui noto che ne causa in seguito il decesso.

⁶Se, al momento del decesso, era in corso una richiesta di prestazioni all'AI, il versamento del capitale di decesso viene sospeso fino alla crescita in giudicato della relativa decisione e successiva determinazione da parte dell'IPCT.

Sezione IV - Supplemento sostitutivo AVS per pensionamento di vecchiaia

Art. 45⁸⁸ Supplemento sostitutivo AVS

¹L'assicurato che passa al beneficio della pensione prima di raggiungere l'età di riferimento AVS ha diritto a un supplemento sostitutivo della rendita AVS fintanto che non raggiunge tale età di riferimento; rimane riservato il caso della liquidazione in capitale ai sensi dell'articolo 21.

^{1bis}In caso di percepimento di prestazioni dell'AI prima dell'età di riferimento AVS, il supplemento sostitutivo AVS viene ridotto dell'ammontare di tali prestazioni con effetto retroattivo al momento dell'inizio della rendita AI.

²Il supplemento sostitutivo dell'AVS completo ammonta all'80% della rendita AVS massima valida al momento del prepensionamento. Eventuali successivi aumenti dell'importo della rendita AVS massima non vengono computati.

³Il supplemento sostitutivo dell'AVS è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 35 anni di servizio, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio, si prende in considerazione la media relativa al numero di anni di servizio effettivi. Determinante per il computo degli anni di servizio è la data d'entrata in servizio notificata dal datore

⁸⁷ Art. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁸⁸ Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024. Precedente modifica del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

di lavoro o, in mancanza di essa, l'ultima data d'entrata in servizio presso il datore di lavoro che attua il pensionamento.

In caso di pensionamento anticipato parziale, si considera, per ogni anno successivo, il grado d'occupazione dell'ultimo anno che ha preceduto il primo pensionamento parziale.⁸⁹

^{3bis}Al solo fine di migliorare l'importo di questa prestazione a favore del dipendente che intende passare al beneficio della pensione, il datore di lavoro, con l'accordo del dipendente, può notificare una data antecedente quella dell'effettiva entrata in servizio.⁹⁰

⁴Per gli assicurati entrati in servizio prima del 1° gennaio 1995, gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 3.5/3.

⁵Le frazioni di anno di servizio pari o superiori a 6 mesi sono computate un anno intero.

⁶ ...⁹¹

Art. 46⁹² Capitalizzazione delle prestazioni

...

Sezione V - Prestazione di libero passaggio

Art. 47 Diritto alla prestazione di libero passaggio

¹L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio, calcolata secondo l'art. 15 del presente Regolamento, se il rapporto d'impiego è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato dall'Istituto di previdenza.

Ne ha diritto anche l'assicurato che lascia l'IPCT a un'età compresa fra l'età minima e l'età ordinaria di pensionamento, previste dal presente Regolamento, con l'intenzione di esercitare un'altra attività lucrativa, o che si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Rimane riservata la continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento.⁹³

²La prestazione di libero passaggio di cui al cpv. 1 non può essere inferiore agli importi stabiliti dall'art. 17 LFLP. Sono inoltre applicabili le disposizioni della Sezione 4 LFLP e le disposizioni LPP.

³La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste dal capitolo 1a Sezione 3 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

⁴Le norme previste dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e delle relative ordinanze sono applicabili.

⁵In caso di applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 del presente Regolamento, l'interesse riconosciuto sulla prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 17 LFLP è ridotto in misura corrispondente.

⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

Art. 48 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

¹La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio l'Istituto di previdenza è sciolto da ogni obbligo previdenziale.

⁸⁹ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁹⁰ Cpv. introdotto modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

⁹¹ Cpv. abrogato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁹² Art. abrogato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁹³ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

²In caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, viene versata su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza secondo pilastro vincolato, su indicazione dell'assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le condizioni previste dall'art. 49 del presente Regolamento.

³Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi dalla data d'uscita, la prestazione di libero passaggio viene versata all'Istituto collettore (art. 4 LFLP).⁹⁴

Art. 49 Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

¹L'assicurato ha diritto al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se egli:

- a) lascia definitivamente la Svizzera; sono riservate le disposizioni degli artt. 25b, 25c, 25d, 25e e 25f LFLP;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente; in questo caso è anche ammesso un versamento parziale;
- c) ha diritto a una prestazione di libero passaggio inferiore all'importo annuo del suo contributo ordinario.⁹⁵

^{1bis}Non è ammesso alcun versamento in contanti a favore di assicurati per i quali è in corso una richiesta di prestazioni dell'AI in attesa di decisione.⁹⁶

²Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato va fatta autenticare da un notaio o dal Comune di domicilio. Eventuali spese sono a carico dell'assicurato. L'Istituto di previdenza si riserva di poter richiedere altri documenti di prova.⁹⁷

Sezione VI - Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 50 Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni

¹Il diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio può essere costituito in pegno conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni fino al giorno del compimento dei 62 anni.⁹⁸

²Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla LPP, può essere effettuato il versamento anticipato di un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio fino al giorno del compimento dei 62 anni.⁹⁹

³L'assicurato può ovviare alla riduzione delle prestazioni per invalidità/decesso mediante un'assicurazione rischio privata di sua scelta. La Direzione dell'Istituto di previdenza assicura l'informazione.

⁴In caso di limitata disponibilità di liquidità, il Consiglio di amministrazione può conformemente all'art. 30c cpv. 7 LPP, differire il versamento del prelievo al massimo per 6 mesi.

⁵In caso di copertura insufficiente conformemente all'art. 30f cpv. 1 LPP, il Consiglio di amministrazione può limitare nel tempo e nell'importo, finché la copertura è insufficiente, il versamento del prelievo anticipato o rifiutarlo del tutto. L'Istituto di previdenza informa l'assicurato in merito alla durata e all'entità della misura.

⁹⁴ Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁹⁵ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁹⁶ Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁹⁷ Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023 in vigore dal 01.01.2024. Precedente modifica con decisione del 26.01.2023, in vigore pure dal 01.01.2024.

⁹⁸ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁹⁹ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁶Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o viene negato, l'assicurato può rivolgersi al Giudice.

⁷Per l'esecuzione delle pratiche relative alle procedure di prelievo e costituzione in pegno l'Istituto di previdenza preleva una tassa a parziale copertura delle spese amministrative di CHF 200.00 per ogni singola pratica.

Sezione VII¹⁰⁰ - Conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio

Art. 50a Diritto applicabile

¹Per il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio sono applicabili le pertinenti disposizioni del CC, del Codice di diritto processuale civile svizzero, della LPP e della LFLP e le loro Ordinanze d'esecuzione.

²Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

Art. 50b Età di pensionamento regolamentare

Nell'ambito di questa sezione, l'età di pensionamento regolamentare corrisponde all'età disciplinata all'art. 29 cpv. 1 del presente Regolamento.

Art. 50c Trasferimento all'ex coniuge

¹L'IPCT versa all'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge la prestazione d'uscita o la rendita assegnata di cui all'art. 124a cpv. 2 CC e ricalcolata secondo l'art. 19h dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) che l'assicurato rispettivamente il pensionato per vecchiaia o invalidità è tenuto a trasferire. Se le basi legali sono adempiute, il versamento viene effettuato direttamente all'ex coniuge.

²Se il nome dell'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge non è comunicato all'IPCT, quest'ultimo versa l'importo all'Istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per quel trasferimento.

³La parte LPP degli importi secondo il cpv. 1 è calcolata proporzionalmente al rapporto tra la prestazione LPP e la prestazione regolamentare al momento del promovimento della procedura di divorzio.

Art. 50d Ricalcolo della pensione d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale

¹Se nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio viene trasferita una parte dell'avere ipotetico del pensionato per invalidità all'ex coniuge, la pensione d'invalidità viene ridotta.

²La riduzione corrisponde all'importo di cui diminuirebbe la pensione d'invalidità se fosse calcolata deducendo dall'avere di previdenza la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, in rapporto alla pensione d'invalidità, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

³La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari sulle quali si basa il calcolo della pensione d'invalidità.

⁴Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

Art. 50e Calcolo della prestazione d'uscita se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge durante la procedura di divorzio

¹⁰⁰ Sezione introdotta con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

¹Se durante la procedura di divorzio insorge il caso di previdenza vecchiaia e se secondo la sentenza di divorzio l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire e la pensione di vecchiaia secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 1 OLP.

²Se durante la procedura di divorzio il pensionato per invalidità raggiunge l'età di pensionamento disciplinata all'art. 50b e se l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita ipotetica all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita e la pensione secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 2 OLP.

Art. 50f Capitalizzazione in caso di conguaglio delle pensioni d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento regolamentare o di vecchiaia

¹In caso di divisione di una rendita secondo l'art. 124a CC, l'IPCT può, come Istituto di previdenza del coniuge debitore, convenire con il coniuge creditore un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

²La capitalizzazione della rendita viene calcolata secondo le basi attuariali dell'IPCT al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio.

³Il coniuge creditore decide, entro un anno dalla ricezione del calcolo sulla capitalizzazione della rendita dell'IPCT, se vuole optare per la liquidazione in capitale.

Art. 50g Trattamento di un capitale o di una rendita ricevuti per un beneficiario di pensione intera o parziale

¹In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione d'invalidità intera prima dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale passivo dell'assicurato. Al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, questi importi, inclusi gli interessi, vengono trasformati in una pensione di vecchiaia in analogia all'art. 33 cpv. 4.

²In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione intera d'invalidità dopo l'età di pensionamento secondo l'art. 50b o per un beneficiario di pensione intera di vecchiaia, l'IPCT riversa l'importo in contanti al beneficiario di pensione.

³In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione parziale, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale attivo dell'assicurato.

TITOLO IV - Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo - Generalità

Art. 51 Proventi

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) le prestazioni di libero passaggio;
- g) i riscatti;
- h) i redditi del patrimonio;
- i) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Art. 52 Modalità di versamento dei contributi

¹Il Cantone, mediante i servizi centrali trattiene i contributi degli assicurati mensilmente sullo stipendio e li riversa unitamente a quelli a suo carico all'Istituto di previdenza.

²I datori di lavoro e gli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento versano i contributi globali (assicurato e datore di lavoro) entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio dei contributi. In caso di ritardo nei pagamenti l'Istituto di previdenza addebita un interesse annuo del 5%.

³In caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e degli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno civile per il quale sono dovuti, il Consiglio di amministrazione può disdire la convenzione per la fine dell'anno successivo.

⁴I contributi del datore di lavoro possono essere corrisposti tramite una riserva di contributi precedentemente costituita dal datore di lavoro. Le modalità di costituzione, un'eventuale remunerazione e l'utilizzo della riserva di contributi del datore di lavoro sono regolate in una convenzione separata tra l'IPCT e il datore di lavoro.¹⁰¹

Capitolo secondo - Proventi

Art. 53¹⁰² Contributi ordinari e straordinari

¹L'IPCT preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni, le prestazioni ai sensi del presente Regolamento, i contributi al fondo di garanzia LPP e le spese amministrative.

²A dipendenza del piano di previdenza scelto, il contributo ordinario ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 della Lipct espresso in % dello stipendio assicurato per gli assicurati dai 20 anni d'età ammonta a:

	Piano STANDARD	Piano MINI	Piano PLUS
Datori di lavoro	11.60%	11.60%	11.60%
Assicurati	10.50%	8.50%	12.50%
Totale	22.10%	20.10%	24.10%

^{2bis}Il contributo supplementare ai sensi dell'art. 11 cpv. 6 della Lipct è destinato all'incremento degli accrediti di vecchiaia e ammonta al 3% dello stipendio assicurato, di cui l'1.2% a carico dei datori di lavoro e l'1.8% a carico degli assicurati.

³Il contributo straordinario ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 della Lipct ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

⁴Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 della Lipct, per gli assicurati con meno di 20 anni, il contributo di rischio è pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui lo 0.9% è a carico degli assicurati e l'1.3% è a carico dei datori di lavoro.

Art. 54¹⁰³ Contributi di risanamento

¹Il contributo di risanamento ai sensi dell'art. 11 cpv. 5 della Lipct ammonta al 3% degli stipendi assicurati ed è a carico dei datori di lavoro. Questo contributo di risanamento viene versato sino al 31 dicembre 2051.

² ...

³ ...

¹⁰¹ Cpv. introdotto con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

¹⁰² Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

¹⁰³ Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

Art. 55 Contributo per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro

¹Al raggiungimento dell’aumento cumulato del 15% dell’indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato a partire dal novembre 2012, l’Istituto di previdenza preleva un contributo destinato a finanziare il relativo adeguamento delle pensioni.

²Il contributo massimo corrisponde al 1.5% degli stipendi assicurati ed è ripartito nella misura del 60% a carico dei datori di lavoro e del 40% a carico degli assicurati.

³È riservato l’art. 12 cpv. 4 Lipct.

Capitolo terzo - Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS

Art. 56¹⁰⁴ In generale

Il costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS cui ha diritto l’assicurato ai sensi dell’art. 45 del presente Regolamento è finanziato dall’assicurato stesso e dal suo datore di lavoro al momento del pensionamento secondo gli articoli seguenti.

Art. 57¹⁰⁵ Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati

¹La percentuale a carico del datore di lavoro, ritenuto un massimo del 100%, corrisponde al rapporto tra il 130% della rendita massima AVS annua e lo stipendio assicurato annuo dell’assicurato calcolato su un grado d’occupazione al 100% al momento del pensionamento.

²La percentuale a carico dell’assicurato corrisponde alla differenza tra il 100% e la percentuale a carico del datore di lavoro di cui al cpv. 1.

Art. 58¹⁰⁶ Limite soglia

...

Art. 59¹⁰⁷ Modalità di finanziamento per i datori di lavoro

¹Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all’Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base ai seguenti fattori attuariali¹⁰⁸:

Età	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS				
	Uomini fino a 65 anni	Donne nate 1961 fino a 64 anni e 3 mesi	Donne nate 1962 fino a 64 anni e 6 mesi	Donne nate 1963 fino a 64 anni e 9 mesi	Donne nate dal 1964 fino a 65 anni
58	6.328	5.733	5.940	6.146	6.353
59	5.490	4.874	5.087	5.299	5.511
60	4.634	3.996	4.215	4.433	4.651
61	3.758	3.097	3.321	3.546	3.770
62	2.859	2.173	2.405	2.636	2.867
63	1.936	1.225	1.463	1.702	1.940
64	0.984	0.246	0.493	0.739	0.985
65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

²I fattori sono interpolati linearmente secondo gli anni e i mesi esatti d’età del beneficiario al momento del pensionamento.

¹⁰⁴ Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024. Precedente modifica del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

¹⁰⁵ Art. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

¹⁰⁶ Art. abrogato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

¹⁰⁷ Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024. Precedente modifica del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

¹⁰⁸ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

³I fattori attuariali sono calcolati sulla base di un tasso tecnico del 2.00% e delle basi tecniche VZ 2020 generazionali riferite all'anno 2025.¹⁰⁹

⁴In caso di riduzione o soppressione del supplemento sostitutivo AVS secondo l'art. 45 cpv. 1^{bis} del presente Regolamento, gli importi necessari al suo finanziamento vengono ricalcolati di conseguenza.

Art. 60¹¹⁰ Modalità di finanziamento per gli assicurati

Il finanziamento degli assicurati avviene tramite riduzione dell'aver di vecchiaia in base ai fattori attuariali e alle relative disposizioni previsti dall'art. 59.

Art. 61¹¹¹ Modalità di finanziamento per gli assicurati secondo l'art. 7a

Gli assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 7a lettera d del presente Regolamento comunicano per iscritto, al momento dell'inoltro della domanda di pensionamento, le modalità di finanziamento del supplemento sostitutivo AVS o se intendono rinunciarvi.

Capitolo quarto - Mantenimento dei gradi di copertura iniziali

Art. 62 Misure di risanamento

¹Nel caso in cui i gradi di copertura iniziali di cui all'art. 72a cpv. 1 lett. b) LPP scendessero al di sotto del loro valore iniziale, il Consiglio di amministrazione, sentito il perito in materia di previdenza professionale, prende le misure di risanamento adeguate a riassorbire il disavanzo ai sensi dell'art. 65d LPP. Tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità ed il principio di sussidiarietà.

²Quali provvedimenti di risanamento entrano in considerazione, in prima linea, l'applicazione di un tasso di interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ed il riesame del piano assicurativo. Qualora queste misure non permettessero di raggiungere l'obiettivo prefissato, il Consiglio di amministrazione può adottare le seguenti ulteriori misure di risanamento:

- a) la riscossione dallo Stato del Cantone Ticino, dai datori di lavoro affiliati e dagli assicurati attivi dei contributi destinati a sanare la copertura insufficiente: il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati attivi; è riservata l'approvazione del Gran Consiglio;
- b) la riscossione dai beneficiari di rendite di un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; tale contributo è compensato con le rendite correnti e può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; il contributo non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità, mentre può essere prelevato sulle prestazioni assicurative che oltrepassano quelle della previdenza obbligatoria; l'importo delle pensioni nel momento in cui sorge il diritto alla pensione rimane in ogni caso garantito.

³I contributi destinati a riassorbire il disavanzo non vengono considerati nel calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP, né nel calcolo del capitale di decesso di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

Art. 63 Informazione concernente il disavanzo

In caso di applicazione delle misure di cui all'art. 62 del presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione informa l'Autorità di vigilanza, lo Stato del Cantone Ticino, i datori di lavoro affiliati, gli assicurati attivi e i beneficiari di prestazioni dell'esistenza del disavanzo e delle misure adottate.

Capitolo quinto¹¹² - Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione

¹⁰⁹ Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

¹¹⁰ Art. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

¹¹¹ Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024. Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹¹² Capitolo introdotto con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

Art. 63a Costituzione e scioglimento

Fintanto che il grado di copertura dell'IPCT non raggiunge quello previsto secondo l'art. 15 cpv. 2 Lipct, il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva di contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) secondo l'art. 65e LPP, come pure trasferirvi fondi della riserva di contributi secondo l'art. 52 cpv. 4. Le modalità di costituzione e dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione sono regolate in una convenzione separata tra l'IPCT e il datore di lavoro. La RCDL con rinuncia all'utilizzazione non matura interessi.

TITOLO V - Disposizioni varie, disposizioni transitorie

Capitolo primo¹¹³ - Disposizioni varie

Art. 64¹¹⁴ Ricalcolo dell'importo di pensione garantito al 31.12.2012

¹In caso di ricalcolo dell'importo di pensione garantito di cui all'art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria e di riversamenti o riscatti nell'ambito della procedura di divorzio, fa stato l'età dell'assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31.12.2012.

²L'importo di pensione garantito viene ridotto o aumentato al massimo dell'importo che corrisponde al capitale prelevato o rimborsato, moltiplicato per il tasso di conversione di cui all'art. 16 del presente Regolamento valido al momento del calcolo.

Art. 65 Obbligo dell'informazione

¹L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi a cui è versata la prestazione devono comunicare all'Istituto di previdenza ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, nonché produrre tutti i documenti richiesti.

²Sono applicabili per analogia le norme AVS.

³In caso di libero passaggio, per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, l'IPCT comunica al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite, necessarie per:

- a. calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente; e
- b. garantire il rispetto del numero massimo di tre riscossioni ammesse sotto forma di capitale.¹¹⁵

⁴L'Istituto di previdenza non è tenuto a verificare attivamente le conseguenze fiscali per l'assicurato in relazione alle scelte di quest'ultimo in materia di capitalizzazione di prestazioni, prelievi e rimborsi nell'ambito della promozione di accesso alla proprietà abitativa, riscatti volontari, divorzio, pagamento di prestazioni di uscita. È riservato l'articolo 83a cpv. 4 LPP.¹¹⁶

Art. 66 Segreto medico

¹Al momento della domanda di pensionamento d'invalidità l'assicurato, per quanto lo concerne, libera esplicitamente, i medici curanti dal loro segreto professionale verso i medici dell'Istituto di previdenza e verso il Consiglio di amministrazione.

²La consultazione da parte dell'assicurato degli atti messi a disposizione da terzi, è concessa solo previo il loro consenso.

¹¹³ Struttura del capitolo modificata con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

¹¹⁴ Art. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹¹⁵ Cpv. modificato con decisione del 01.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. In precedenza introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

¹¹⁶ Cpv. introdotto con decisione del 01.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

Art. 67¹¹⁷ Trattamento dei dati

¹L'Istituto di previdenza ha il diritto di trattare o far trattare dati personali, anche particolarmente sensibili, per adempiere ai propri compiti in conformità al presente regolamento. La dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile sul sito web dell'Istituto.

²I dati personali necessari per l'adempimento dei loro compiti vengono trasmessi all'istituto di revisione, al perito in materia di previdenza professionale, all'eventuale società di riassicurazione ed agli eventuali attuari responsabili che operano nell'ambito degli obblighi contabili del datore di lavoro affiliato.

³Inoltre, l'Istituto di previdenza ha il diritto di ricorrere a terzi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente regolamento e di comunicare loro i dati personali necessari a tal fine, compresi i dati personali particolarmente sensibili.

⁴Le persone coinvolte nell'attuazione e nel controllo o nella supervisione dell'attuazione della previdenza devono in linea di principio mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

⁵Nei casi di richieste di informazioni da parte del dipendente interessato o di contestazioni, il Consiglio di amministrazione autorizza il medico fiduciario a comunicare, a suo giudizio, all'interessato o al medico curante, i contenuti del certificato o della perizia.

⁶L'istituto di previdenza non è tenuto a produrre estratti di certificati o perizie mediche, riservate le richieste di tribunali o di autorità competenti a stabilire il diritto alle prestazioni ed il loro ammontare; in questi casi l'interessato libera esplicitamente l'Istituto di previdenza dal segreto d'ufficio.

Art. 68 Rimedi giuridici

¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

³Sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (R.L. 3.4.1.1).

Art. 69 Diritto sussidiario

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), e le relative Ordinanze (OPP).

Art. 70 Entrata in vigore

¹Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.

²Nell'ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.¹¹⁸

Capitolo secondo¹¹⁹ - Disposizioni transitorie

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 gennaio 2017¹²⁰

I coniugi divorziati e gli ex partner registrati cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 gennaio

¹¹⁷ Art. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

¹¹⁸ Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹¹⁹ Struttura del capitolo modificata con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.

¹²⁰ Disposizione modificata con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

2017 hanno diritto alle prestazioni per i superstiti secondo il Regolamento nella sua versione vigente prima della modifica del 19 gennaio 2017.

Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'art. 34 del 17 dicembre 2021¹²¹

¹Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla pensione precedente rimane in vigore fino al cambiamento del grado d'invalidità nel corso di una rivalutazione secondo l'art. 34 cpv. 1^{bis} del presente Regolamento. Il diritto alla pensione precedente continua a sussistere anche dopo tale revisione, a condizione che l'applicazione dell'art. 34 cpv. 1 comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

²Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 30 anni, il diritto alla pensione secondo l'art. 34 cpv. 1 è applicato al più tardi il 31 dicembre 2031. Se l'importo della pensione diminuisce rispetto all'importo precedente, viene pagato l'importo precedente fino al cambiamento del grado d'invalidità in seguito a una rivalutazione del diritto alla pensione secondo l'art. 34 cpv. 1^{bis} del presente Regolamento.

³Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, l'applicazione dell'art. 34 cpv. 1 è differita durante la prosecuzione provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP.

⁴Per i pensionati per invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data hanno compiuto 55 anni, le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2021 continuano ad essere applicate.

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 16 del 26 gennaio 2023¹²²

...

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 16 del 16 novembre 2023¹²³

Per il calcolo delle pensioni di vecchiaia che si basano sull'aver di vecchiaia al 31.12 del 2023 e di ciascuno degli anni successivi menzionati nella tabella dei tassi di conversione, vengono applicati i tassi di conversione validi al 31.12 di tale anno.

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 45 del 16 novembre 2023¹²⁴

Nel caso di pensionamenti con diritto ad un supplemento sostitutivo AVS avvenuti prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, rimangono applicabili le precedenti disposizioni relative alla durata, all'ammontare e al finanziamento di tale supplemento sostitutivo AVS che non viene ricalcolato.

Disposizione transitoria relativa alla modifica degli art. 33, 38, 38a, 39, 42, 44, 44a, 44b del 2 dicembre 2024¹²⁵

¹Ai casi di decesso avvenuti prima del 01.01.2025, si applicano le disposizioni regolamentari valide al momento del decesso.

²Ai casi di invalidità per i quali la decisione dell'Al è cresciuta in giudicato prima del 01.01.2025, si applicano le disposizioni regolamentari valide al momento della crescita in giudicato della decisione Al.

¹²¹ Disposizione introdotta con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

¹²² Disposizione abrogata con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025. In precedenza introdotta con decisione del 26.01.2023, in vigore dal 01.01.2024.

¹²³ Disposizione introdotta con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

¹²⁴ Disposizione introdotta con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

¹²⁵ Disposizione introdotta con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2024: attribuzione di un accredito unico quale misura di compensazione per gli assicurati attivi appartenenti alla cerchia degli assicurati in data 31.12.2023¹²⁶

1Scopo e limiti dell’accredito unico di compensazione

Per tutti gli attivi ed invalidi facenti parte dell’effettivo assicurato in data 31.12.2023 è introdotta la seguente misura di compensazione finalizzata a limitare l’impatto della riduzione dei tassi di conversione, disposta dall’art. 16 del presente Regolamento, sulle loro future pensioni di vecchiaia: l’avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento per vecchiaia viene aumentato di un accredito unico straordinario (di seguito “accredito di compensazione”).

Tale accredito di compensazione:

- viene attribuito unicamente per le prestazioni di vecchiaia versate in forma di rendita (pensione di vecchiaia);
- viene attribuito unicamente al momento dell’effettivo pensionamento per vecchiaia;
- non fa parte dell’avere di vecchiaia ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento;
- non matura interessi;
- non può avere un valore negativo (il valore minimo è 0.-).

2Aventi diritto e data di riferimento

Hanno diritto all’accredito di compensazione unicamente gli attivi e gli invalidi assicurati all’IPCT al 31 dicembre 2023 che rimangono assicurati senza interruzioni fino al momento del proprio pensionamento per vecchiaia e che richiedono le prestazioni di vecchiaia in forma di rendita (pensione di vecchiaia). L’accredito di compensazione a favore degli aventi diritto è calcolato sulla base:

- dello stipendio assicurato medio dell’anno 2023, comunicato all’IPCT dai datori di lavoro non oltre il termine imperativo del 30 settembre 2024;
- dell’avere di vecchiaia alla data di riferimento 31 dicembre 2023;
- della remunerazione reale degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi nel 2024, pari ad un tasso d’interesse del 1.75%;
- di una direttiva separata che regola i casi speciali.

3Procedura di calcolo dell’accredito di compensazione

L’accredito unico di compensazione è determinato attraverso la seguente equazione:

$$(AVP_n + \mathbf{AUC}) * TdC_n = 98\% * AVP_v * TdC_v$$

Dove:

AUC = Accredito unico di compensazione

AVP_n = Avere di vecchiaia proiettato secondo gli accrediti di vecchiaia del piano standard del regolamento in vigore al 01.01.2025 e un interesse futuro del 2%

TdC_n = Tasso di conversione valido secondo il regolamento in vigore al 01.01.2025

AVP_v = Avere di vecchiaia proiettato secondo gli accrediti di vecchiaia del regolamento valido al 31.12.2023 e un interesse futuro del 2%

TdC_v = Tasso di conversione valido secondo il regolamento in vigore al 31.12.2023

L’età di pensionamento determinante per questo calcolo è quella del pensionamento ordinario (65 anni).

4Calcolo della pensione di vecchiaia per gli assicurati al beneficio della misura di compensazione

Per il calcolo della pensione di vecchiaia al momento del pensionamento si procede nel seguente modo:

¹²⁶ Disposizione introdotta con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

[avere di vecchiaia determinante]
+
[accredito di compensazione]
moltiplicati per
[tasso di conversione secondo il Regolamento di previdenza valido al pensionamento].
La pensione di vecchiaia è in ogni caso limitata all'importo risultante dal calcolo seguente:
[98%]
moltiplicato per
[avere di vecchiaia determinante]
moltiplicato per
[tasso di conversione secondo
Regolamento di previdenza valido al 31 dicembre 2023 (vedi allegato 2)].

Con “avere di vecchiaia determinante” si intende la parte dell'avere di vecchiaia al momento del pensionamento che viene effettivamente convertita nella pensione di vecchiaia. L'avere di vecchiaia determinante non contiene la parte di avere di vecchiaia utilizzata per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS.

⁵Casi e fattori che influenzano l'attribuzione e l'ammontare dell'accredito di compensazione

In caso di liquidazione della pensione in forma di capitale, l'accredito di compensazione conferito viene ridotto, sottraendo all'accredito di compensazione totale un importo pari al rapporto esistente tra l'importo prelevato in capitale e l'avere di vecchiaia determinante: (accredito di compensazione conferito) = (accredito di compensazione totale) x (1 – capitale prelevato/avere di vecchiaia determinante).

In caso di pensionamento parziale, l'accredito di compensazione conferito viene determinato in proporzione al grado di pensionamento. L'importo non impiegato rimane a disposizione per i successivi ulteriori pensionamenti.

In caso di uscita parziale con relativo trasferimento di una parte della PLP, l'accredito di compensazione viene ridotto proporzionalmente al rapporto esistente tra PLP prima dell'uscita e PLP rimanente dopo l'uscita parziale.

Gli assicurati la cui pensione di diritto è calcolata ai sensi dell'art. 24 Lipct non beneficiano dell'accredito di compensazione.

Se l'assicurazione termina a causa di uno degli altri motivi indicati all'art. 7 cpv. 2 del presente Regolamento, diverso dal diritto ad una pensione di vecchiaia, il diritto all'accredito unico decade.

⁶Finanziamento

L'accredito di compensazione è calcolato secondo le presenti disposizioni regolamentari ed è finanziato mediante un apposito accantonamento iscritto nel bilancio dell'Istituto e previsto nel Regolamento sugli accantonamenti attuariali.

L'importo viene trasferito a favore del capitale di previdenza degli assicurati solo al momento del loro effettivo pensionamento. Ogni futura prestazione derivante da tale accantonamento va pertanto considerata essere in aspettativa.

Allegato no. 1¹²⁷

Ammontare dell'avere di vecchiaia, in % dello stipendio assicurato, raggiungibile attraverso riscatti di contributi, riferito all'art. 12 cpv. 2:

Età LPP	Piano di risparmio			Età LPP	Piano di risparmio		
	Mini	Standard	Plus		Mini	Standard	Plus
15	0.0%	0.0%	0.0%	46	510.9%	578.2%	645.6%
16	0.0%	0.0%	0.0%	47	541.1%	611.8%	682.5%
17	0.0%	0.0%	0.0%	48	571.9%	646.0%	720.1%
18	0.0%	0.0%	0.0%	49	603.4%	681.0%	758.5%
19	0.0%	0.0%	0.0%	50	635.4%	716.6%	797.7%
20	0.0%	0.0%	0.0%	51	668.2%	752.9%	837.7%
21	14.0%	16.0%	18.0%	52	701.5%	790.0%	878.4%
22	28.3%	32.3%	36.4%	53	735.5%	827.8%	920.0%
23	42.8%	49.0%	55.1%	54	770.3%	866.3%	962.4%
24	57.7%	65.9%	74.2%	55	805.7%	905.7%	1005.6%
25	72.9%	83.3%	93.7%	56	844.8%	948.8%	1052.8%
26	88.3%	100.9%	113.5%	57	884.7%	992.7%	1100.8%
27	104.1%	118.9%	133.8%	58	925.4%	1037.6%	1149.8%
28	120.2%	137.3%	154.5%	59	966.9%	1083.3%	1199.8%
29	136.6%	156.1%	175.6%	60	1009.2%	1130.0%	1250.8%
30	153.3%	175.2%	197.1%	61	1052.4%	1177.6%	1302.8%
31	170.4%	194.7%	219.0%	62	1096.4%	1226.2%	1355.9%
32	187.8%	214.6%	241.4%	63	1141.4%	1275.7%	1410.0%
33	205.5%	234.9%	264.2%	64	1187.2%	1326.2%	1465.2%
34	223.6%	255.6%	287.5%	65	1233.9%	1377.7%	1521.5%
35	242.1%	276.7%	311.3%	66	1281.6%	1430.3%	1578.9%
36	263.9%	301.2%	338.5%	67	1307.3%	1458.9%	1610.5%
37	286.2%	326.3%	366.3%	68	1333.4%	1488.1%	1642.7%
38	309.0%	351.8%	394.6%	69	1360.1%	1517.8%	1675.6%
39	332.1%	377.8%	423.5%	70	1387.3%	1548.2%	1709.1%
40	355.8%	404.4%	453.0%	71	1415.0%	1579.1%	1743.3%
41	379.9%	431.5%	483.0%				
42	404.5%	459.1%	513.7%				
43	429.6%	487.3%	545.0%				
44	455.2%	516.0%	576.9%				
45	481.3%	545.3%	609.4%				

¹²⁷ Allegato modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

Allegato no. 2¹²⁸

Tabella dei tassi di conversione in vigore al 31.12.2023 riferita alla disposizione transitoria relativa all'introduzione di un accredito unico di compensazione a favore delle persone appartenenti alla cerchia degli assicurati attivi in data 31.12.2023 (misura di compensazione per la riduzione dei tassi di conversione):

Età Anni	Mesi 0	Mesi 1	Mesi 2	Mesi 3	Mesi 4	Mesi 5	Mesi 6	Mesi 7	Mesi 8	Mesi 9	Mesi 10	Mesi 11
58	5.30%	5.31%	5.32%	5.33%	5.34%	5.35%	5.35%	5.36%	5.37%	5.38%	5.39%	5.40%
59	5.41%	5.42%	5.43%	5.44%	5.44%	5.45%	5.46%	5.47%	5.48%	5.49%	5.50%	5.51%
60	5.52%	5.53%	5.54%	5.55%	5.56%	5.57%	5.58%	5.59%	5.60%	5.61%	5.62%	5.62%
61	5.63%	5.64%	5.66%	5.67%	5.68%	5.69%	5.70%	5.71%	5.72%	5.73%	5.74%	5.75%
62	5.76%	5.77%	5.78%	5.79%	5.80%	5.81%	5.82%	5.83%	5.84%	5.86%	5.87%	5.88%
63	5.89%	5.90%	5.91%	5.92%	5.93%	5.95%	5.96%	5.97%	5.98%	5.99%	6.00%	6.01%
64	6.03%	6.04%	6.05%	6.06%	6.07%	6.09%	6.10%	6.11%	6.12%	6.14%	6.15%	6.16%
65	6.17%	6.19%	6.20%	6.21%	6.22%	6.24%	6.25%	6.26%	6.28%	6.29%	6.30%	6.32%
66	6.33%	6.34%	6.36%	6.37%	6.38%	6.40%	6.41%	6.43%	6.44%	6.45%	6.47%	6.48%
67	6.50%	6.51%	6.53%	6.54%	6.56%	6.57%	6.59%	6.60%	6.62%	6.63%	6.65%	6.66%
68	6.68%	6.69%	6.71%	6.72%	6.74%	6.76%	6.77%	6.79%	6.81%	6.82%	6.84%	6.85%
69	6.87%	6.89%	6.91%	6.92%	6.94%	6.96%	6.98%	6.99%	7.01%	7.03%	7.05%	7.06%
70	7.08%											

¹²⁸ Allegato introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.